

# Il fisco punta i beni all'estero

*Nel mirino delle Entrate attività estere detenute ma non dichiarate dai contribuenti  
Una pioggia di lettere di compliance per incentivare la regolarizzazione spontanea*

L'amministrazione finanziaria sta allertando con una pioggia di lettere di compliance i contribuenti che sulla base dei dati forniti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) risultano in possesso di redditi titolo di interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività detenute all'estero, senza però averli dichiarati nel modello reddituale per l'anno 2019.

Mandolesi a pag. 32

*Agli Uffici risultano dati non dichiarati e scatta l'invito a regolarizzare la propria posizione*

## Il fisco punta le attività estere Pioggia di lettere di compliance sui redditi del 2019

GIULIANO MANDOLESI

**N**el mirino dell'Agenzia delle entrate le attività estere detenute ma non dichiarate dai contribuenti: trasmesse una pioggia di lettere di compliance per incentivare la regolarizzazione spontanea con ravvedimento operoso per l'anno d'imposta 2019. L'amministrazione finanziaria sta infatti allertando i contribuenti che sulla base dei dati forniti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) risultano in possesso di redditi titolo di interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività detenute all'estero, senza però averli dichiarati nel modello reddituale per l'anno 2019. Nella comunicazione trasmessa dall'Agenzia viene segnalata all'interessato la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso beneficiando delle sanzioni ridotte.

Va ricordato che, per specifico divieto, risulta impossibilitato però l'uso del ravvedimento operoso speciale non esperibile ai sensi dell'art. 1 co. 176 della l. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Nel cassetto fiscale degli interessati è inoltre presente una comunicazione con il dettaglio delle attività e/o redditi che risultano intestate ma omesse dal contribuente.

Come indicato nella comunicazione, la regolarizzazione spontanea evita i controlli da parte dell'Agenzia nei quali il contribuente, in caso di attività estere non indicate nel quadro RW e detenute in stati o territori a fiscalità privilegiata, ha l'onere di dimostrare che le stesse non si sono costituite mediante redditi sottratti a tassazione. All'art. 12 co. 2 del dl 78/2009 in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, viene infatti stabilito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli stati a regime fiscale privilegiato ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

### La regolarizzazione.

La regolarizzazione avviene tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2019 che contenga i dati elencati nella citata specifica messa a disposizione dalle Entrate. Il caso più comune è quello di possesso di conto corrente estero non esposto nel quadro RW della dichiarazione, con contestuale (ma eventuale) omissione degli interessi percepiti sulla giacenza, dato anch'esso esplicitato nel dettaglio nel cassetto fiscale. Per l'omessa o irregolare compilazione del quadro RW la sanzione varia dal 3% al 15% dell'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero non dichiarate, così come previsto dall'art. 5, co. 2, del dl 167/1990, percentuali che raddoppiano se le attività

sono in territori a fiscalità privilegiata. Le citate sanzioni sono rapportate all'intero valore non dichiarato delle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.

Attraverso il ravvedimento operoso (ex art. 13 co. 1, lett. b-ter del dlgs 472/1997) le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo. Inoltre in caso di omessa o irregolare determinazione dell'Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero) nel quadro RW, la sanzione va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta (quella prevista per la dichiarazione infedele) regolarizzabile con un sesto della percentuale minima attraverso l'uso ravvedimento operoso. Stesse percentuali scontano l'omessa o irregolare indicazione dei redditi di fonte estera con sempre la possibilità di fruizione del ravvedimento. In questo caso però vi è l'aumento di un terzo della sanzione trattandosi di redditi prodotti fuori dai confini nazionali e percentuale che si attese al 20% della maggiore imposta dovuta. ■

